


Vincenzo Mainardi

# IL NUOVO PSC

**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

**NONA EDIZIONE**



**SOFTWARE INCLUSO CON LICENZA COMPLETA**

**REDAZIONE DEL PSC CON IL METODO PER SEZIONI  
OLTRE 15 SEZIONI E 150 SCHEDE DELLE LAVORAZIONI  
ESEMPI PRECOMPILATI DI PSC, FASCICOLO DELL'OPERA E ALTRE UTILITÀ**



**GRAFILL**

Vincenzo Mainardi  
**IL NUOVO PSC**

ISBN 13 978-88-8207-812-6  
EAN 9 788882 078126

Professione Sicurezza, 33  
Nona edizione, gennaio 2016

Mainardi, Vincenzo <1959->  
Il Nuovo PSC / Vincenzo Mainardi. – 9. ed. – Palermo : Grafill, 2016.  
(Professione sicurezza ; 33)  
ISBN 978-88-8207-812-6  
1. Cantieri edili – Sicurezza.  
344.450465 CDD-22 SBN Pal0283593  
CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Il volume è **disponibile anche in eBook** (formato \*.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader**.  
Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con c/c postale, bonifico bancario, carta di credito e PayPal.  
Per i pagamenti con carta di credito e PayPal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno Smartphone o un Tablet il Codice QR sottostante.



I lettori di Codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.**  
Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo  
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313  
Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

**Professione Sicurezza**, collana diretta da Vincenzo Mainardi

Finito di stampare nel mese di gennaio 2016  
presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

## INDICE

### INTRODUZIONE

**ALLA NONA EDIZIONE** ..... p. 1

**NOTA** ..... " 3

### 1. IL D.LGS. N. 81/2008

**E LE REGOLE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE** ..... " 5

1.1. Con il Testo Unico è stata riformata la sicurezza sul lavoro..... " 5

1.2. L'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. al cantiere edile..... " 8

1.3. Impresa affidataria ed imprese esecutrici..... " 11

1.4. Il PSC ed il POS, perché più piani nello stesso cantiere..... " 11

1.5. L'applicazione dell'"81" nei lavori pubblici:  
il Codice dei contratti e degli appalti ..... " 12

1.6. L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.  
ed i contenuti dei piani di sicurezza..... " 13

1.7. I costi della sicurezza..... " 13

1.8. La valutazione di idoneità tecnico-professionale  
delle imprese (ITP) ..... " 15

1.9. Note conclusive: modifiche all'attività nei cantieri  
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ..... " 16

1.10. Cenni all'evoluzione dei rapporti di lavoro nei cantieri  
a seguito della Circolare 4 luglio 2012 ..... " 18

**2. IL TESTO UNICO E I REQUISITI DEL "PSC"** ..... " 20

2.1. Cos'è il PSC..... " 20

2.2. Quando e da chi deve essere redatto il PSC?..... " 20

2.3. Redazione tardiva del PSC ..... " 22

2.4. Quali sono i contenuti obbligatori del PSC?..... " 23

2.5. Le "Linee guida 2006" e la redazione del PSC ..... " 25

2.6. Le "Linee guida 2006" e l'analisi delle interferenze ..... " 27

2.7. Il PSC per i lavori pubblici..... " 28

2.8. PSC e DUVRI: il cantiere in azienda..... " 29

2.9. I modelli semplificati per il PSC e per gli altri piani di sicurezza ..... " 32

2.10. Caratteristiche del modello semplificato di PSC, in 15 schede-tipo..... " 33

<b>3. POS E ITP: CONTENUTI E ACCETTAZIONE</b>	
<b>DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE IMPRESE</b> .....	p. 35
3.1. In quali casi è obbligatorio redigere il POS .....	" 35
3.2. Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?.....	" 35
3.3. La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo.....	" 36
3.4. Il punto 3.2.1. dell'Allegato XV: i requisiti del POS.....	" 36
3.5. Il POS integrato è fondamentale ai fini della valutazione di idoneità (ITP) .....	" 38
3.6. La valutazione di idoneità per i lavoratori autonomi.....	" 39
<b>4. IL PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA (PSS)</b> .....	" 40
4.1. Il piano sostitutivo nel Codice degli appalti e il punto 3.1. dell'Allegato XV .....	" 40
4.2. Il PSS come piano di coordinamento laddove è assente il coordinatore.....	" 40
<b>5. IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE E GLI OBBLIGHI PER L'IMPRESA EDILE AI SENSI DELL'“81”</b> .....	" 42
5.1. Il controllo degli adempimenti in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi.....	" 42
5.2. Gli obblighi di natura tecnica nel cantiere .....	" 42
5.3. Gli obblighi tecnico-amministrativi.....	" 43
5.4. Il cartellino di riconoscimento in cantiere .....	" 45
<b>6. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO</b> .....	" 48
6.1. Introduzione .....	" 48
6.2. Requisiti hardware e software.....	" 48
6.3. Download del software e richiesta della password di attivazione.....	" 48
6.4. Installazione e attivazione del software.....	" 49
<b>7. COMPILARE UN PSC UTILIZZANDO IL SOFTWARE “IL NUOVO PSC”</b> .....	" 51
7.1. Compilare il piano di sicurezza e coordinamento con il metodo per sezioni .....	" 51
7.2. Testi in colore blu; elaborazione e formattazione del testo; aprire un nuovo PSC o un PSC già esistente .....	" 53
7.3. Creazione di un nuovo piano di sicurezza e coordinamento (PSC).....	" 53
7.4. Creare il piano di sicurezza per lo specifico cantiere.....	" 55
7.5. Selezione delle schede nella Sezione 16, stampa ed esportazione del PSC .....	" 59
7.6. Elenco delle 150 schede che costituiscono la Sezione 16 del piano .....	" 61
7.7. Aggiornamento o riutilizzo di un PSC.....	" 66

7.8.	Usso professionale del software “Il Nuovo PSC” .....	p.	66
7.9.	Il menu “Utilità” .....	”	66
7.10.	Il glossario fondamentale nel menu delle utilità .....	”	66
<b>8.</b>	<b>RASSEGNA NORMATIVA (PARTE I):</b>		
	<b>IL D.LGS. N. 81/2008 S.M. (NUOVO T.U.S.L.)</b> .....	”	68
8.1.	Breve introduzione ed elenco delle parti consultabili in rassegna .....	”	68
8.2.	Sommario dei titoli e degli allegati al T.U.S.L. ....	”	70
8.3.	Titolo I – <i>Principi comuni</i> .....	”	74
8.4.	Titolo II – <i>Luoghi di lavoro</i> .....	”	90
8.5.	Titolo III – <i>Uso delle attrezzature di lavoro</i> .....	”	91
8.6.	Titolo IV – <i>Cantieri temporanei o mobili</i> .....	”	99
8.7.	Titolo V – <i>Segnaletica</i> .....	”	122
8.8.	Titolo VI – <i>Movimentazione manuale dei carichi</i> .....	”	123
8.9.	Titolo VIII – <i>Agenti fisici (rumore, vibrazioni)</i> .....	”	125
8.10.	Titolo IX – <i>Sostanze pericolose (amianto)</i> .....	”	133
8.11.	Titolo XIII – <i>Disposizioni finali (abrogazioni)</i> .....	”	138
8.12.	Gli allegati utili per i cantieri temporanei o mobili .....	”	139
<b>9.</b>	<b>RASSEGNA NORMATIVA (PARTE II):</b>		
	<b>ALTRE NORME, DETERMINAZIONI, PARERI E ATTI</b>		
	<b>DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE</b> .....	”	188
9.1.	Norme di sicurezza nei cantieri .....	”	188
9.2.	Ministero del Lavoro – obbligo di presentazione del POS .....	”	190
9.3.	Nozioni di “impresa” e di “lavoratore autonomo” .....	”	191
9.4.	Linee guida piani di sicurezza .....	”	193
9.5.	Codice dei contratti: sicurezza dei cantieri .....	”	201
9.6.	Regolamento di attuazione del Codice dei contratti: piani di sicurezza .....	”	202
9.7.	Obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento nei cantieri edili .....	”	203
9.8.	Lavoratori autonomi, attività in cantiere, indicazioni per il personale ispettivo .....	”	204
9.9.	Modelli semplificati di POS, PSC, PSS e fascicolo dell’opera .....	”	207
<b>10.</b>	<b>UTILITÀ ED ESEMPI NEL PACCHETTO SOFTWARE</b>		
	<b>E NORMATIVA ON-LINE</b> .....	”	254
10.1.	Esempi di piani di sicurezza .....	”	254
10.2.	I modelli di documenti nel menù “Utilità” .....	”	254
10.3.	La banca dati normativa nel software “Il nuovo PSC” .....	”	255
10.4.	Il Testo unico ed altre norme utili, consultabili on-line .....	”	255
10.5.	Test a risposta multipla il test d’ingresso .....	”	256
10.6.	La verifica finale di apprendimento .....	”	257

<b>11. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI.....</b>	<b>p.</b>	<b>258</b>
<b>12. INSTALLAZIONE ED USO DEL SOFTWARE:     <b>QUICK REFERENCE (ISTRUZIONI RAPIDE).....</b></b>	<b>"</b>	<b>261</b>
<b>13. ESEMPIO DI UN PSC     <b>PER L'AMPLIAMENTO DI UNA CASA DI CURA .....</b></b>	<b>"</b>	<b>263</b>

## INTRODUZIONE ALLA NONA EDIZIONE

Possiamo affermare con orgoglio che in Italia sono state vendute ed installate decine di migliaia di licenze del Nuovo PSC, che si è affermato al di là di ogni dubbio come uno dei più efficaci ed agevoli strumenti per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, anche grazie all'utilizzo intuitivo del software professionale allegato, volto a consentire la rapida elaborazione dei documenti obbligatori richiesti.

Con questa nuova edizione abbiamo voluto offrire al professionista coordinatore per la sicurezza un **pacchetto completo per la redazione del PSC, con una dotazione software arricchita** che include gli strumenti principali ed accessori.

Nel software sempre disponibile all'utente su **G-cloud** (secondo le modalità più moderne) è naturalmente incluso l'applicativo con licenza completa per la redazione del PSC con il metodo per sezioni, affermatosi oramai da oltre dieci anni come uno dei più pratici e sicuri per la redazione del piano.

Abbiamo voluto allegare all'applicativo una nuova ricca collezione di esempi di PSC, fascicolo dell'opera, documenti utili nell'attività del coordinatore, oltre ad utilità quali i Test on-line e la raccolta normativa. Con questa impostazione abbiamo dato spazio alle molte aspettative di chi prepara i piani di sicurezza utilizzando strumenti diversi, senz'altro utilizzando l'applicativo completo ma non disdegnando la possibilità di intervenire e rielaborare esempi di piano, magari adattandone delle parti, inserendole nel PSC o allegandole, eccetera.

Il software Nuovo PSC lascia il coordinatore ancora più libero ed autonomo nella modalità di compilazione dei piani di sicurezza, e lo accompagna anche con materiali utili, che permettono di completare la prestazione professionale, quali gli esempi precompilati di fascicolo dell'opera.

Non manca il riferimento ed anche l'esempio riferito alle recenti novità introdotte dai modelli semplificati, messo a disposizione del coordinatore che – anche solo a scopo di prova – vorrà cimentarsi con l'utilizzo di questa nuova modalità.

Si può ben dire che il programma Nuovo PSC, che offriamo ai nostri numerosi utenti professionali, ha oramai assunto la veste di un vero e proprio pacchetto. Già oggi porta con sé tantissimi materiali utili e grazie alla nuova impostazione della pagina STARTER (pagina di apertura dell'applicativo) permetterà in futuro di arricchire sempre di più la dotazione software facendone uno strumento veramente completo ed irrinunciabile per i coordinatori della sicurezza nel cantiere.

Il **manuale** si riconferma come uno strumento di consultazione, necessario per inquadrare i diversi obblighi imposti dalla legislazione in materia di piani di sicurezza. Il testo ha quindi recepito i contenuti del Testo unico, e si configura come una vera guida per il coordinatore professionale, non solo nella redazione del piano di sicurezza ma anche nelle altre attività e nei rapporti con le imprese (cantieri soggetti o meno al PSC, costi della sicurezza, richiesta e valutazione dei POS e dell'idoneità tecnica delle imprese esecutrici, obblighi delle imprese ai sensi della Direttiva cantieri).

Questa funzione di guida professionale è agevolata dalle numerose tabelle presenti, che permettono di focalizzare meglio i contenuti esposti nel testo e che possono essere utilmente usate come check-list per un primo controllo di qualità dell'attività svolta.

Come in precedenza, diamo alle stampe questa nuova edizione aggiornata del “Nuovo PSC” con la convinzione di dare ancora una volta ai coordinatori un validissimo strumento di lavoro.

Dicembre 2015

*L'autore e l'editore*

---

## NOTA

Con i tre affermati manuali “Il Nuovo PSC”, “Il Nuovo Fascicolo dell’Opera” ed “Il Nuovo POS” si sono voluti fornire agli operatori tre strumenti aggiornati che consentono la corretta redazione degli elaborati obbligatori previsti dal nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m., Allegati XV e XVI).

Come già nelle precedenti edizioni, i libri sono ovviamente rivolti ad utilizzatori diversi: in particolare questo volume e quello sul fascicolo si rivolgono ai coordinatori per la sicurezza, mentre il testo relativo al POS è indirizzato principalmente alle imprese ed ai loro tecnici.

Chi li consultasse tutti e tre riscontrerebbe la stretta corrispondenza di alcuni capitoli: l’esame del “T.U.S.L.” e in generale dell’assetto normativo di riferimento è di fatto il medesimo in ogni volume; il testo di ogni libro ed il software allegato si distinguono per lo specifico, ovvero la compilazione dei diversi documenti obbligatori (PSC, F.O. e POS).



## **IL D.LGS. N. 81/2008 E LE REGOLE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE**

### **1.1. Con il Testo Unico è stata riformata la sicurezza sul lavoro**

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<sup>1</sup> con le previste modifiche recate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (decreto correttivo), ha raggiunto forma compiuta e come noto reca il nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in attuazione della delega di cui alla Legge n. 123/2006.

Il decreto “81” è entrato in vigore il 15 maggio 2008, mentre il testo coordinato con le modifiche apportate dal succitato decreto correttivo (“81-*bis*”) è attualmente vigente essendo entrato in vigore il 20 agosto 2009.

Con questo nuovo Testo unico (T.U.S.L.) il Governo ha riordinato e riformato l’intero corpus normativo relativo alla sicurezza, in precedenza composto da un apparato legislativo e regolamentare sviluppatosi nel corso di 50 anni, cioè lungo tutta la storia dell’Italia repubblicana.

Il decreto ha sostituito le principali leggi fondamentali in materia di sicurezza emanate negli anni ’50, così come le più recenti leggi di recepimento delle direttive comunitarie europee emanate negli anni ’90; queste “vecchie” norme sono pertanto definitivamente abrogate, e tra di esse segnaliamo sinteticamente che vi sono:

- il D.P.R. n. 547/1955 (prevenzione infortuni sul lavoro);
- il D.P.R. n. 164/1956 (prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- il D.P.R. n. 303/1956 (igiene del lavoro);

mentre tra le più recenti leggi di recepimento vi sono:

- il D.Lgs. n. 277/1991 (protezione dal rischio chimico, fisico e biologico);
- il D.Lgs. n. 626/1994 (sicurezza e salute sul luogo di lavoro);
- il D.Lgs. n. 494/1996 (cantieri temporanei e mobili).

Già nel primo anno di applicazione, la portata del nuovo provvedimento è apparsa subito evidente agli operatori del settore, che rinviando all’articolo 304 del T.U.S.L. per l’elenco completo delle abrogazioni (per la consultazione cartacea del T.U.S.L. aggiornato vedi la Rassegna normativa al Capitolo 8). Oggi si può affermare che il processo di riforma avviato nel 2008 è compiuto, ed è possibile passare ad una rapida scorsa ad alcuni aspetti della norma, per quanto di competenza della sicurezza del cantiere.

Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. si articola in 13 titoli che sviluppano complessivamente 306 articoli, e reca complessivamente 51 allegati.

Non è evidentemente il caso di esaminare qui per intero il nuovo testo, operazione che esige un esame profondo ed una trattazione articolata.

---

<sup>1</sup> Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per i coordinatori per la sicurezza, che hanno l'esigenza concreta di redigere il piano di sicurezza e coordinamento in conformità alle nuove regole, può essere però utile un inquadramento generale della norma, oltre ad un'analisi di alcuni capi ed articoli di particolare importanza.

Il Titolo I, capo III, disciplina la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, mutuando dal previgente D.Lgs. n. 626/1994 obblighi e funzioni delle principali figure<sup>2</sup> come:

- datore di lavoro;
- preposto, lavoratori;
- installatori, progettisti;
- medico competente;

oltre a scopo e funzioni di:

- servizio di prevenzione e protezione;
- formazione ed informazione;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e disciplinando tra l'altro uno degli elementi fondamentali per la sicurezza sul lavoro, ovvero:

- gli obblighi derivanti dai contratti di appalto (nel cui merito entriamo più avanti in questo stesso capitoletto).

I Titoli II e III sono dedicati rispettivamente ai luoghi di lavoro ed all'uso delle attrezzature e dei dpi.

Il Titolo IV, di fondamentale importanza per i lettori del "Nuovo PSC", è dedicato ai cantieri temporanei e mobili (è qui che viene imposto l'obbligo del piano di sicurezza). Al riguardo vedi il capitoletto 1.2. e seguenti.

I Titoli che seguono riguardano una serie di aspetti tecnici particolari:

- la segnaletica (Titolo V);
- la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI);
- i videoterminali (Titolo VII);
- gli agenti fisici, quali il rumore e le vibrazioni (Titolo VIII);
- le sostanze pericolose, tra cui l'amianto (Titolo IX);
- il rischio biologico (Titolo X);
- le atmosfere esplosive (Titolo XI);

ed in chiusura:

- le disposizioni in materia penale (Titolo XII) e le disposizioni finali (Titolo XIII).

Nell'esaminare il Testo unico è fondamentale, per il coordinatore professionista, soffermarsi sul noto articolo 26 che si intitola "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*" e fa parte del Titolo I. A nostro avviso è particolarmente importante, in quanto si vengono a definire alcuni principi generali che di fatto interessano tutti i luoghi di lavoro e tutti i datori di lavoro e lavoratori.

Dalla lettura dell'articolo 26, integrata con il resto del decreto e con recenti norme previgenti (in particolare con la Legge n. 123/2006), si possono desumere una serie di elementi che costituiscono di fatto le principali linee ispiratrici innovative in materia di sicurezza del lavoro.

In sintesi, queste linee possono essere così descritte:

<sup>2</sup> Per l'individuazione di queste figure vedi l'articolo 2 (*Definizioni*).

- a) nel mondo del lavoro la realtà della grande industria in cui si sviluppa tutta la filiera della produzione, eseguita dai lavoratori dipendenti all'interno della fabbrica, è in gran parte superata; il nuovo modello produttivo-industriale prevede che anche in un unico luogo di lavoro siano normalmente coinvolte ditte diverse (per inciso questo modello è affine a quello dell'industria delle costruzioni, basato su appalto e subappalto);
- b) l'organizzazione del lavoro si configura come più complessa, e la responsabilità della sicurezza non può più gravare sui singoli datori di lavoro, ma deve essere articolata come un sistema che vede al vertice la figura del "datore di lavoro committente";
- c) all'intero mondo del lavoro (e quindi anche al di fuori dell'edilizia) si applicano anche se in modo diverso e più semplice una serie di modalità normative-operative proprie del settore edile, dove furono introdotte nel 1996 con il D.Lgs. n. 494/1996 in recepimento della cosiddetta "Direttiva cantieri";
- d) tra queste modalità evidenziamo, in capo al datore di lavoro committente, l'obbligo di redazione del DUVRI (per la valutazione e l'abbattimento dei rischi interferenti); l'obbligo di dare adeguate informazioni in materia di sicurezza ai propri appaltatori/subappaltatori; l'obbligo di appaltare a ditte con adeguata idoneità tecnico-professionale; evidenziamo inoltre che questi appaltatori/subappaltatori devono avere compiuto la valutazione dei rischi (DVR) e devono dimostrare la propria regolarità contributiva (con il DURC);
- e) la distinzione fondamentale tra lavoratore dipendente (il quale in ogni sua attività è sempre garantito dal datore di lavoro, che deve averlo formato e informato, che deve dimostrarne l'idoneità sanitaria, etc.) e il lavoratore autonomo (il quale, proprio in quanto "autonomo" era in precedenza escluso dai principali meccanismi di garanzia), a seguito dell'evoluzione di cui al punto a) si è fatta più labile;
- f) tutti i lavoratori (dipendenti o autonomi), a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma operanti su un luogo di lavoro, devono operare in condizioni di sicurezza ed avere adeguati requisiti di idoneità sanitaria, formazione e informazione, dotazione di dpi, etc.;
- g) la filiera della sicurezza, così come quella della produzione, deve essere garantita dalla figura di vertice nella piramide organizzativa e delle responsabilità, ovvero il datore di lavoro committente;
- h) ogni contratto d'appalto, anche per servizi diversi dai lavori edili, deve essere corredato e comprensivo dell'importo dei costi per la sicurezza del lavoro; il principio avente valore generale si applica anche in caso di subaffidamento.

**TABELLA 1a.** *Il T.U.S.L. e i principi generali della nuova sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m., articolo 26 sull'appalto)*

Casistica interessata	Principio	Note
<i>Filiera produttiva articolata per appalti e subappalti successivi, con più ditte coinvolte.</i>	<p>• <b>Il committente</b></p> <p>La figura al vertice dell'organizzazione produttiva (datore di lavoro committente) deve governare a cascata la gestione della sicurezza.</p>	Il principio è affine all'organizzazione della sicurezza nel settore edile, con il committente al vertice della "piramide delle responsabilità".

Casistica interessata	Principio	Note
<i>Più ditte o lavoratori autonomi che operano in un unico luogo di lavoro.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le interferenze</b> Prevenire i rischi derivanti dall'interferenza; l'onere grava sul datore di lavoro committente.</li> </ul>	La prevenzione dei rischi da interferenza avviene con il DUVRI, che di fatto è una valutazione dei rischi e piano di coordinamento.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'ideoneità tecnica</b> Chi appalta o subappalta un lavoro deve verificare l'ideoneità di chi è chiamato a eseguire il lavoro.</li> </ul>	L'ideoneità tecnico-professionale deve essere valutata dal soggetto appaltante.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Idoneità e formazione per tutti i lavoratori</b> Tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) devono operare in condizioni di adeguata formazione e informazione, idoneità tecnico-professionale, idoneità sanitaria alla mansione, etc.</li> </ul>	La distinzione (che permane) tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo non esime dal rispetto delle condizioni minime di idoneità citate a fianco; il lavoratore autonomo è soggetto ad obblighi affini a quelli del lavoratore dipendente.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Costi della sicurezza</b> La sicurezza è obbligatoria e ogni affidamento deve prevedere stima e corresponsione dei "costi della sicurezza".</li> </ul>	Anche in questo caso i "costi della sicurezza", già applicati nel settore edile, vengono estesi obbligatoriamente a tutto il mondo del lavoro.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regolarità contributiva</b> Non possono essere affidati lavori a chi non può dimostrare la propria regolarità contributiva.</li> </ul>	Il DURC è obbligatorio per ogni appalto; gli enti previdenziali possono rivalersi sui soggetti appaltanti che non hanno acquisito il DURC degli appaltatori.

## 1.2. L'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. al cantiere edile

Il Titolo IV del nuovo T.U.S.L. è relativo ai "cantieri temporanei o mobili" e si divide in tre capi:

- il Capo I è relativo alle "misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili";
- il Capo II contiene le "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota" (in sintesi riporta la norma tecnica sostitutiva del vecchio D.P.R. n. 164/1956, integrata con le norme relative a ponteggi, lavori in quota e posizionamento mediante funi ...);
- il Capo III contiene le sanzioni.

Ci soffermiamo qui sul Capo I che di fatto recepisce (in seno al T.U.S.L. oggi in vigore) la direttiva comunitaria nota come "Direttiva cantieri"<sup>3</sup>.

Delle più importanti novità introdotte a suo tempo dalla "Direttiva cantieri", originariamente recepita nella nostra legislazione nel 1996 e applicata dall'anno seguente, è già stato ampiamente

<sup>3</sup> Direttiva del Consiglio Cee 24 giugno 1992, n. 57 (*Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili*) già recepita dal D.Lgs. n. 494/1996 poi abrogato e sostituito dal T.U.S.L..

trattato e gli operatori del settore ne hanno oramai fatto propri i principî fondamentali; questi possono sinteticamente essere riassunti in alcuni punti.

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva cantieri la responsabilità della sicurezza dei lavoratori in cantiere ricadeva principalmente sui datori di lavoro, ovvero sugli impresari, direttamente responsabili della sicurezza dei propri lavoratori.

Il legislatore comunitario e quello italiano hanno di fatto ridefinito tale quadro, ponendo al vertice di una immaginaria "piramide delle responsabilità" il committente, ritenuto il soggetto che per primo promuove la realizzazione dell'opera, per conto del quale la stessa viene realizzata<sup>4</sup>, e di conseguenza ritenuto ora il primo responsabile ai fini della sicurezza. Nel quadro generale attuale, descritto per sommi capi nel precedente capitoletto 1.1, gli adempimenti in generale previsti in capo al "datore di lavoro committente" (vedi articolo 26) nel cantiere edile ricadono in modo più dettagliato ed articolato in capo al committente (vedi articolo 90).

La norma individua due figure professionali: il "coordinatore per la progettazione", ed il "coordinatore per l'esecuzione"<sup>5</sup>. Questi soggetti svolgono un ruolo tecnico e sovrintendono, su mandato del committente, alla gestione della sicurezza nel cantiere, con la compilazione del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e con il controllo della sua attuazione.

Di fatto, la lettura più evidente data alla norma di recepimento della Direttiva cantieri (in vigore seppure con successive continue modifiche da oltre dieci anni) è che le responsabilità di organizzazione generale, di scelta, di sovrintendenza competono al committente; i professionisti architetti, ingegneri e geometri, sono i soggetti maggiormente coinvolti per quanto attiene l'ambito più strettamente tecnico.

Va inoltre rilevato che sempre più spesso i progettisti ed i direttori dei lavori sono oggi chiamati ad assumere il ruolo di "responsabile dei lavori"<sup>6</sup>, subentrando (*in parte o in toto*) al committente nell'adempimento dei suoi obblighi, anche se – ed è bene chiarirlo senza equivoci – è venuta meno ogni obbligatorietà di tale nomina (coincidenza tra progettista / d.l. e responsabile

---

<sup>4</sup> Vedi articolo 89; qui sono riportate le definizioni anche delle nuove figure introdotte dalla Direttiva cantieri: committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione; è altresì individuata (tra le imprese) l'impresa affidataria assimilabile all'appaltatore nei lavori pubblici.

<sup>5</sup> L'articolo 89 così definisce i coordinatori:

"(...)

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

(...)"

<sup>6</sup> Sempre l'articolo 89, così definisce il responsabile dei lavori:

"(...)

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

(...)"

dei lavori, prevista dal T.U.S.L. nella lettera del testo originariamente promulgato). Al riguardo vedi anche il capitoletto 1.9 e la Tabella 1b.

Il committente che, come già accennato, riceve parzialmente in capo gli obblighi e le conseguenti responsabilità che il Testo unico ha posto in capo al datore di lavoro (Principi comuni), ha come primo e principale adempimento l'attenersi "ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del presente decreto legislativo"<sup>7</sup>.

Dall'adempimento degli obblighi del committente traggono origine le modalità esecutive e procedurali (le quali come prassi trovano attuazione grazie all'attività dei coordinatori) che hanno come obiettivo l'eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi insiti nell'attività del cantiere edile<sup>8</sup>.

Tra gli adempimenti dell'impresa (datore di lavoro) sono invece confermati gli obblighi in materia di sicurezza relativi alla propria particolare attività nel luogo di lavoro (il cantiere).

<sup>7</sup> L'articolo 15 recita come segue:

"1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
  - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
  - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  - n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  - o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  - p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
  - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  - u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  - v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  - z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori."

<sup>8</sup> Tra questi gli incidenti derivanti da interferenza (diretta o indiretta) tra lavoratori operanti per conto di diversi datori di lavoro; la rilevanza di tali incidenti – tipici dell'edilizia – e la presunta evidente assenza di coordinamento tra soggetti diversamente organizzati sono stati una delle ragioni della estensione della "Direttiva cantieri".

A questo principio è stata data chiara applicazione, imponendo a tutti i datori di lavoro l'obbligo di redigere e presentare il "piano operativo di sicurezza" (POS), ovvero il noto documento di valutazione dei rischi (DVR)<sup>9</sup> riferito "al singolo cantiere interessato".

### 1.3. Impresa affidataria ed imprese esecutrici

Merita attenzione la nuova distinzione operata dal T.U.S.L. tra impresa affidataria ed imprese esecutrici.

Al concetto generale di impresa o "impresa esecutrice" (coincidente con quello di datore di lavoro, come si dice più avanti al capitoletto 3.3.) si affianca – con particolare riferimento al settore edile – quello di "impresa affidataria". Questa è definita come l'impresa "titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi"<sup>10</sup>.

L'impresa affidataria è quindi di fatto l'appaltatore (contraente principale) dei lavori; è bene ricordare che la "possibilità" di subappaltare è sempre subordinata ad autorizzazione da parte del committente; evidentemente la lettera della Legge in nessun modo può essere intesa come una tacita autorizzazione al subappalto non autorizzato<sup>11</sup>.

L'impresa affidataria, così come è sempre stato l'appaltatore di lavori pubblici, diviene il referente principale della committente, del coordinatore e della d.l., sia in relazione agli obblighi di trasmissione che il Titolo IV delinea all'articolo 101, sia ai ben più importanti compiti, relativi al governo del cantiere ed alla verifica di idoneità dei subappaltatori (articoli 97, 26, Allegato XVII) nonché alla preventiva valutazione di idoneità tecnica dei subappaltatori e di congruità dei POS predisposti dagli stessi.

### 1.4. Il PSC ed il POS, perché più piani nello stesso cantiere

Con l'evoluzione normativa avviata negli anni '90 del secolo scorso, oramai consolidatasi nelle prassi e definitivamente compiuta con il nuovo Testo unico (D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009), è stato ricomposto il quadro normativo relativo alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si può affermare che – nell'ambito di una ritrovata e sicura coerenza – è chiarita la funzione dei POS (piani operativi di sicurezza, che tanti dubbi applicativi avevano generato) così come del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento). Questi piani svolgono un ruolo differente

<sup>9</sup> Trattasi del "DVR", ovvero del documento redatto ai sensi dell'articolo 28 T.U.S.L..

<sup>10</sup> Così l'articolo 89, comma 1, lettera i) che recita:

"i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;"

<sup>11</sup> Articolo 1656 C.C.: "L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente".

per quanto attiene la gestione del cantiere, ed è opportuno un chiarimento specie in riferimento al ruolo complementare dei POS.

Il POS, come anticipato nel capitoletto 1.2., altro non è che il cosiddetto documento di valutazione dei rischi dell'impresa (DVR). La compilazione e trasmissione del POS è un'incombenza di tutte le imprese (datori di lavoro) operanti nel cantiere, e quindi di norma per ogni cantiere sono presenti diversi POS, tanti quante sono le imprese. Si riconferma quindi che il piano operativo è un documento aziendale, che deve essere prodotto da ogni impresa chiamata ad operare (anche in subappalto) all'interno del cantiere, tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Il POS deve esaminare principalmente la problematica della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza in relazione alle operazioni di lavoro previste, proprie dell'impresa; tale impostazione appare quanto mai logica, essendo il datore di lavoro l'unico soggetto a conoscenza della propria organizzazione del lavoro (capacità, formazione, mansioni dei propri dipendenti) e soprattutto delle attrezzature in dotazione che i lavoratori saranno chiamati ad utilizzare (tant'è che dal PSC dovrebbe essere esclusa la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa, i quali per l'appunto devono essere valutati nel POS).

In nessun modo le norme in vigore attribuiscono al POS l'onere di "precisare" o "specificare" l'organizzazione generale del cantiere.

È questa invece la mansione prioritaria dell'attività dei coordinatori durante la fase di progettazione, con la redazione del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento), imperniato sui rischi derivanti da condizioni specifiche del singolo cantiere, quali uso comune di attrezzature ed impianti, presenza simultanea o successiva di più imprese, rischi ambientali in ogni legittima eccezione, salubrità del luogo di lavoro, interferenze con altre attività in atto, etc..

Il modello di PSC recato dal software **Il Nuovo PSC** propone ai coordinatori uno schema finalizzato proprio all'adempimento di questi compiti, con l'individuazione di tutte le prescrizioni di organizzazione e gestione del cantiere.

Durante la fase di esecuzione il coordinatore provvederà invece ad opportune azioni di coordinamento, ed alla verifica della coerenza dei diversi POS con il PSC (il quale evidentemente si configura come un "piano-quadro", integrato nel dettaglio dai documenti prodotti dai datori di lavoro affidatari o subaffidatari, ed aggiornabile qualora necessario).

A titolo informativo, ricordiamo che i contenuti del PSC sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m. all'articolo 100 ed all'Allegato XV, punto 2.

## **1.5. L'applicazione dell'"81" nei lavori pubblici: il Codice dei contratti e degli appalti**

Il legislatore ha proceduto e sta tuttora procedendo ad uniformare – in linea di massima – gli assetti normativi dei settori pubblico e privato per quanto attiene la sicurezza del cantiere, e cioè per quanto riguarda l'applicazione del Titolo IV del T.U.S.L..

Per quanto attiene il settore pubblico, si possono richiamare alcuni aspetti fondamentali.

I riferimenti principali sono le norme che fanno capo all'apparato del "Codice degli appalti". Ci riferiamo ovviamente al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m., ovvero il cosiddetto "Codice dei contratti e degli appalti", che ha riformato tutto il settore dei contratti pubblici, ed in particolare all'articolo 131 "piani di sicurezza".

Con l'articolo 131 l'appaltatore viene coinvolto (così come l'impresa affidataria nel T.U.S.L.) nella predisposizione degli elaborati relativi alla sicurezza. Gli è richiesto di predisporre:

- 1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento (facoltà sostanzialmente prevista anche nel T.U.S.L.);
- 2) un piano di sicurezza sostitutivo (in assenza del piano previsto dall'“81”, all'appaltatore è quindi richiesta la produzione di un documento equivalente); un piano operativo di sicurezza (all'appaltatore è fatto dovere di produrre questo piano ad integrazione degli altri già previsti, il piano deve riguardare le scelte autonome tecnico-organizzative dell'impresa).

### 1.6. L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. ed i contenuti dei piani di sicurezza

L'Allegato XV è articolato in quattro punti principali e due allegati.

Dopo il punto 1. (*Disposizioni generali*), l'allegato entra dettagliatamente nel merito dei contenuti dei piani con il punto 2. interamente dedicato al PSC o piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del T.U.S.L.

Come risulta evidente dalla lettura della norma, in capo al coordinatore per la progettazione sono poste la definizione dell'architettura complessiva del cantiere e (in conseguenza delle situazioni di rischio connesse alla struttura del cantiere) la definizione delle conseguenti misure di protezione.

È da evidenziare la rilevanza che l'allegato attribuisce alla tematica delle interferenze, alle quali è dedicato l'apposito punto 2.3. Si segnala ancora che al coordinatore per la progettazione è richiesto di effettuare l'analisi di tutti i possibili rischi presenti per ogni fase e sottofase di lavoro. Di fatto quindi si richiede necessariamente una completezza analitica del PSC che non può prescindere (oltre che dallo sviluppo di un cronoprogramma dettagliato) da una analisi particolareggiata, si presume per schede, di tutte le lavorazioni, anche se in teoria sono da escludersi quelli propri dell'attività delle imprese (ne consegue che a fronte di un'analisi completa i POS delle imprese avranno quindi non solo una funzione complementare, ma facilmente potranno sovrapporsi parzialmente a quanto già indicato nel PSC).

Sono chiariti gli aspetti fondamentali della struttura del PSC e risulta quindi evidente il suo ruolo di piano-quadro cui si riferiscono tutti gli altri piani da elaborarsi per il cantiere. Ai contenuti del PSC ed agli obblighi correlati è riferito il Capitolo 2 di questo manuale, espressamente dedicato al piano di sicurezza e coordinamento. Gli altri piani (POS, PSS) e gli obblighi delle imprese, di cui è comunque opportuno che il coordinatore abbia conoscenza, sono trattati nel Capitolo 3 e seguenti.

### 1.7. I costi della sicurezza

Il punto 4. (l'ultimo dell'allegato) è dedicato ai costi della sicurezza, argomento quanto mai delicato, e già oggetto in passato di discussioni con esiti frequentemente diversi.

L'allegato richiede che la stima valuti i compensi dovuti tanto per i mezzi e le opere (apparecchiamenti, DPI, impianti, DPC<sup>12</sup>) che per le attività organizzative (procedure, sfasamenti temporali, misure di coordinamento).

---

<sup>12</sup> Dispositivi di protezione collettiva.

Come peraltro ovvio, i “costi della sicurezza” sono dovuti anche laddove sia presente il solo PSS<sup>13</sup> di cui si tratta più in dettaglio al punto 4.1. e seguenti.

Da un punto di vista strettamente operativo, il punto 4. richiede che la stima sia eseguita analiticamente per voci singole, valutate a corpo o a misura.

Come precisa il punto 4.1.4., “i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”<sup>14</sup>.

È opportuno rilevare che la metodologia di stima indicata per la parte di importo oggetto dell’appalto da non assoggettare a ribasso è differente rispetto a quanto indicato a suo tempo (nel 2002) dall’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.<sup>15</sup>.

Anche su questo importante aspetto i coordinatori e le stazioni appaltanti devono prestare attenzione affinché i propri elaborati siano armonizzati all’evoluzione della norma, peraltro oramai consolidata. D’altronde tale necessità era già nota: le indicazioni fornite dall’Authority avevano

<sup>13</sup> Non è da escludere che alcuni soggetti appaltanti possano affidare lavori senza che sia prevista la corresponsione di un compenso per gli oneri relativi ai piani di sicurezza. Il comportamento può trarre origine dal fatto che – normalmente – i costi della sicurezza sono determinati dal coordinatore ed esposti in PSC. La legittima assenza del coordinatore e del PSC (in conformità a quanto previsto dall’articolo 90 del T.U.S.L.) non esime in alcun modo il committente dall’obbligo di determinare e corrispondere questi oneri.

La questione è stata già trattata a suo tempo nella Determinazione del 15 dicembre 1999, n. 12 della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale ha ribadito la sufficiente chiarezza della materia anche in assenza del previsto regolamento, ed ha di conseguenza confermato la piena sussistenza dell’obbligo in capo all’appaltante. L’obbligatorietà di stimare e corrispondere i costi per la sicurezza anche in presenza del solo PSS è stata comunque riaffermata anche dal T.U.S.L., Allegato XV, punto 4.1.2.

Relativamente ai cantieri per i quali non sia prevista la nomina del coordinatore, per quanto attiene la prestazione tecnica sarà a nostro avviso il progettista (dietro mandato del committente) ad effettuare la stima.

<sup>14</sup> L’Allegato XV (come già il D.P.R. n. 222/2003, Regolamento piani di sicurezza) con queste specifiche da attuazione a quanto previsto dall’articolo 131 del “Codice degli appalti”, che richiede la specificazione degli oneri relativi ai piani di sicurezza. Gli oneri da non assoggettarsi al ribasso sono quelli che compensano quanto previsto dal piano; non è prevista l’individuazione di alcun costo ricavato scorponando dai prezzi unitari o complessivi dell’opera una quota percentuale attribuita alla sicurezza.

Tale impostazione è – come detto – conforme al testo della legge, mentre non ha rispondenza nelle determinazioni dell’Authority di cui si dice di seguito.

<sup>15</sup> L’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la propria Determinazione del 10 gennaio 2001, n. 2 entrò ancora una volta nel merito del calcolo dei costi della sicurezza, materia già trattata dalla precedente Determinazione del 26 luglio 2000, n. 37.

L’autorità ha voluto a suo tempo indicare come i cosiddetti “costi della sicurezza”, ovvero gli oneri derivanti dalla applicazione dei piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 (al tempo, dall’articolo 31 della Legge n. 109/1994 s.m.), siano da intendersi come derivanti dalla somma di due voci specifiche.

Si premette che i prezzi delle opere compiute individuati nei prezziari degli enti devono essere comprensivi di una quota parte derivante dalla esecuzione in sicurezza della relativa opera: detta quota deve essere scorponata. Questo importo costituisce la prima voce; possiamo definirlo come i costi “ordinari” della sicurezza.

Peraltro i piani della sicurezza, ovviamente in funzione dello specifico cantiere, impongono l’adozione di misure di sicurezza particolari i cui costi non possono ragionevolmente essere ricompresi nei costi ordinari sopra richiamati. Questo importo costituisce la seconda voce, che la Determinazione stessa definisce come i costi “speciali” della sicurezza.

L’Autorità, seguendo una via già tracciata e condivisa da molti operatori, con i propri atti aveva indicato come le spese complessive della sicurezza (Scs nella Determinazione) fossero la somma di costi “ordinari” (già valutati nella determinazione dei prezzi unitari negli elenchi prezzi degli enti) e di costi “speciali” valutati verosimilmente in piano di sicurezza e coordinamento (quando disponibile).

difatti valore provvisorio<sup>16</sup>, in attesa della emanazione del decreto previsto dall'articolo 31 della Legge n. 109/1994 (l'allora D.P.R. n. 222/2003, i cui contenuti sono oggi presenti nell'Allegato XV al T.U.S.L.).

Sono da tempo superate tutte le procedure difformi utilizzate in precedenza (indicativamente nel periodo 1997-2002) per la determinazione dei costi della sicurezza: per i lavori assoggettati al Titolo IV del T.U.S.L. sono quindi da accantonarsi sia la succitata modalità indicata dall'Authority, che la corresponsione di un'importo a percentuale sui lavori o di un importo onnicomprensivo a forfait.

È bene ricordare che – laddove l'impresa affidataria subappalti alle imprese esecutrici anche misure e procedure per la sicurezza – la relativa quota parte di costi della sicurezza deve essere corrisposta (senza ribasso) alle imprese esecutrici stesse.

Il committente (o il responsabile dei lavori, se nominato) devono assicurare l'attuazione di questo obbligo a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria, in applicazione dell'articolo 100, comma 6-bis.

### 1.8. La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese (ITP)

Il nuovo T.U.S.L. ha introdotto una serie di elementi minimi obbligatori che l'impresa deve produrre ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale (ITP).

È questa una novità importante, in quanto di fatto definisce per l'impresa un nuovo obbligo (complementare a quello del committente), ovvero la dimostrazione della propria idoneità, supportata da documenti precisi, in assenza dei quali l'impresa non può accedere al cantiere.

L'elenco di questi documenti si trova nell'Allegato XVII (che può essere consultato in Rassegna normativa). Molti dei documenti o delle informazioni richieste, ma sottolineiamo non tutti, si trovano già nel POS.

Di conseguenza e come esporremo anche più avanti (3.5), per i committenti potrà essere opportuno richiedere alle imprese di integrare il POS con gli ulteriori documenti necessari per dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale. Sottolineiamo questo aspetto che può essere importante: ai fini della sicurezza sul lavoro e se vi sono le condizioni, le due procedure di valutazione dell'idoneità tecnica e di accettazione del POS potranno essere unificate.

In merito alla valutazione di idoneità abbiamo detto che la stessa deve avvenire con riferimento agli elementi indicati nell'Allegato XVII del decreto.

Quali sono i passaggi fondamentali relativi alla valutazione, dei quali vi è riferimento (purtroppo) in punti diversi del T.U.S.L.?

Essi possono essere così riassunti:

- l'impresa affidataria dei lavori (cioè l'impresa contraente che riceve i lavori in appalto dal committente) riceve i documenti necessari dalle imprese subappaltatrici e procede alla valutazione di idoneità delle stesse (questo obbligo deriva dall'articolo 26, dall'articolo 96, e dall'Allegato XVII che al punto 3. precisa, inequivocabilmente, che “In caso di

<sup>16</sup> La Determinazione del 10 gennaio 2001, n. 2 porta come titolo: “Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”.

sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l' idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.”);

- il committente (articolo 90) richiede e riceve dall'impresa affidataria i documenti comprovanti l' idoneità professionale sia dell' affidataria che di eventuali imprese subaffidatarie (subappaltatori), identificate anche come “imprese esecutrici”; di queste ultime la valutazione dovrà essere stata preistruita dall' appaltatore richiedente il subappalto;
- il committente compie la propria valutazione che – se positiva e congiuntamente con l' accettazione del POS – costituisce il presupposto per l' autorizzazione all' accesso al cantiere;
- il committente (nei modi dettagliatamente descritti all' articolo 90) trasmette alle amministrazioni concedenti, ovvero ai comuni che normalmente rilasciano il permesso di costruire (o ricevono la d.i.a.) una documentazione relativa all' idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese.

È bene rimarcare le imprese (e i lavoratori autonomi) non devono entrare in cantiere senza che sia stata preventivamente svolta la necessaria valutazione di idoneità.

### **1.9. Note conclusive: modifiche all'attività nei cantieri ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106**

Come abbiamo accennato, il nuovo Testo unico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (o T.U.S.L.) è stato promulgato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008, in applicazione della delega di cui alla Legge n. 123/2006. Dopo alcune modifiche minori, sempre in virtù della citata Legge n. 123/2006 il Governo ha promulgato il noto decreto correttivo ovvero il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. A distanza di oltre tre anni dall' entrata in vigore le modifiche possono oramai considerarsi consolidate ed a tutti gli effetti recepite nella prassi professionale.

Questo manuale è aggiornato e fa sempre riferimento – ovviamente – al testo del nuovo “81” come modificato ed in vigore a tutti gli effetti dal 20 agosto 2009.

Non si può fare a meno di osservare che la continua modifica di norme così importanti e complesse ne rende sempre più difficile l' applicazione, specie in un contesto come quello del mondo del lavoro e in particolare dei cantieri edili, ove è normale che l' iter di progettazione e realizzazione di una stessa opera duri diversi anni “subendo” l' assoggettamento a norme sempre diverse.

Per i coordinatori professionisti può essere utile quantomeno richiamare le principali modifiche che il D.Lgs. n. 106/2009 ha apportato al Titolo IV, ovvero al recepimento della Direttiva cantieri, ed a tal fine si rimanda all' apposita Tabella 1b.

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza, ricordiamo che il “106”, rispondendo a fortissime ed effettivamente motivate sollecitazioni provenienti dal mondo professionale, ha eliminato la discussione “coincidenza” tra progettista / d.l. e responsabile dei lavori. La nomina del responsabile dei lavori torna ad essere facoltativa, e diviene libera l' individuazione del soggetto che assume questo ruolo.

Inoltre, con le modifiche all' Allegato XVII è stata ridotta la documentazione che le imprese devono esibire ai fini della valutazione di idoneità (ITP). In merito a questo delicato argomento, è bene ricordare che l' esame della ITP si configura come una valutazione di merito, e pertanto è indispensabile che il committente abbia a disposizione ogni informazione necessaria.

Altra importante innovazione è rappresentata dai disposti congiunti di cui agli articoli 97 commi 3-*bis* e 3-*ter*, e di cui all'articolo 100, comma 6-*bis*.

All'impresa affidataria è imposta la corresponsione senza applicazione di ribassi della relativa quota di costi della sicurezza; questa non può dirsi una novità, ma solo l'esplicazione nei cantieri di un principio generale già contenuto nel Titolo I, articolo 26.

È altresì imposto che i soggetti che, sempre per conto dell'affidatario, sono incaricati degli adempimenti di cui al citato articolo 97, siano provvisti di adeguata formazione e informazione.

A fronte di tali obblighi dell'impresa affidataria, corrisponde lo speculare obbligo del committente di assicurarne l'attuazione. Non è tuttavia chiaro il motivo per cui l'obbligo sia stato individuato nell'articolo 100 riferito al PSC, e non nell'articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori).

**TABELLA 1b.** *D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IV,  
Capo I – Principali modifiche recate dal D.Lgs. n. 106/2009*

<b>D.Lgs. n. 81/2008 Capo I</b>	<b>Modifica o integrazione introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009</b>
<b>Art. 88.</b> Campo di applicazione	Sono stati introdotti al comma 2 le lettere <b>g-bis</b> ) e <b>g-ter</b> ) che precisano ulteriormente i tipi di lavori cui non si applica il Capo I e che pertanto non sono soggetti alla Direttiva cantieri.
<b>Art. 89.</b> Definizioni	Il legislatore ha chiarito al <b>comma 1, lettera c)</b> che è facoltà del committente, e non un obbligo, incaricare un responsabile dei lavori, che per i lavori privati non deve necessariamente essere il progettista o il direttore dei lavori, come in precedenza. Nei lavori pubblici il R.d.l. invece coincide obbligatoriamente con il responsabile del procedimento.
<b>Art. 90.</b> Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (vedi anche la nota più sotto relativa all'articolo 100)	Al <b>comma 9, lettera a)</b> vengono stabilite le condizioni minime di verifica dell'ITP da parte del committente per i "piccoli" lavori, considerati tali se di entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno: non sono più correlati al titolo abilitativo. Il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto al <b>comma 9, lettera c)</b> del TUSL l'obbligo per il committente di trasmettere, oltre alla notifica preliminare, una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione relativa all'ITP delle imprese e dei lavoratori autonomi: non è più necessario trasmettere l'intera documentazione. Con il <b>comma 11</b> il legislatore precisa che non vi è obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione oltre che per lavori privati non soggetti a permesso di costruire, anche per lavori di importo inferiore a 100.000 euro.
<b>Art. 96.</b> Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	Con l'introduzione del <b>comma 1-bis</b> viene precisato che non vi è obbligo di redazione del POS nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature. Inoltre al <b>comma 2</b> si evidenzia che in presenza di PSC e di POS non vi è l'obbligo di stimare ed evidenziare i costi derivanti dalle interferenze, poiché già contenuti nel PSC.
<b>Art. 97.</b> Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	È specificato col nuovo <b>comma 3-bis</b> che l'impresa affidataria riconosce alle imprese esecutrici i relativi oneri della sicurezza, quando dovuti.

segue »

D.Lgs. n. 81/2008 Capo I	Modifica o integrazione introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009
<b>Art. 98.</b> Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	È confermata la validità degli attestati di coordinatore per la sicurezza acquisiti con la previgente normativa (D.Lgs. 494/1996), ferma restando l'obbligatorietà degli aggiornamenti a cadenza quinquennale ( <b>comma 2</b> ) con decorrenza a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008).
<b>Art. 100.</b> Piano di sicurezza e di coordinamento	Importante, con il nuovo <b>comma 6-bis</b> il committente (o il responsabile dei lavori, se nominato) deve assicurare l'attuazione di alcuni obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria.
D.Lgs. n. 81/2008 Allegati	Modifica o integrazione introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009
<b>ALLEGATO XV</b> – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	Il legislatore introduce il principio secondo cui ( <b>punto 2.2.3.</b> ) il coordinatore deve valutare i rischi connessi all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle interferenze, con esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, i quali dovrebbero essere valutati nel DVR/POS.
<b>ALLEGATO XVII</b> – Idoneità tecnico professionale	Viene introdotto l'obbligo da parte dell'impresa affidataria ( <b>punto 01.</b> ) di indicare al committente/responsabile dei lavori il nominativo del soggetto dell'impresa che deve assolvere gli obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria.  Sono stati in generale snelliti i documenti minimi da presentare al committente o al responsabile dei lavori per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale. Come si vede nel <b>punto 1.</b> dell'Allegato XVII, i documenti comprovanti l'ITP sono limitati a iscrizione alla CCIAA, DVR (POS), DURC, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.  Per i lavoratori autonomi invece ( <b>punto 2.</b> ) i documenti da presentare per la verifica dell'ITP restano sostanzialmente gli stessi, ovvero iscrizione alla CCIAA, conformità delle macchine, elenco dei DPI, formazione ed idoneità sanitaria, DURC.

### 1.10. Cenni all'evoluzione dei rapporti di lavoro nei cantieri a seguito della Circolare 4 luglio 2012

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'emanazione della Circolare n. 16 del 4 luglio 2012 è entrato in modo estremamente determinato nel merito dell'organizzazione del lavoro nei cantieri edili.

La Circolare – di fatto – tocca un tema già da tempo all'ordine del giorno, oggetto di attenzione da parte degli organi di controllo ed in particolare da parte dei soggetti più scrupolosi.

La Circolare si riferisce espressamente all' "... utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi (...) che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse...".

Di fatto, il Ministero contesta la possibilità che vengano meno le effettive condizioni di autonomia delle prestazioni lavorative. Ne emerge l'indicazione – per il personale ispettivo – di contestare all'utilizzatore la violazione delle evasioni contributive connesse al lavoro subordinato, ed anche i presunti illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (mancate sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione, etc.).

In che modo la Circolare (e le successive norme sul lavoro che ne ereditino e rafforzino i principi) impatta l'attività del coordinatore?

È certo che – come evidenziato in chiusura del documento – la presenza di eventuali “falsi” lavoratori autonomi presenti in cantiere, che non siano stati forniti delle necessarie sorveglianza sanitaria, oltre che formazione ed informazione, configurano una violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

**TABELLA 1c.** *Distinzione indicativa tra prestazioni subordinate e prestazioni autonome (individuazione del lavoratore come autonomo o subordinato)*  
Riferimento: Circolare Ministero del Lavoro n. 16 del 4 luglio 2012

<b>Elementi propri del lavoratore autonomo</b>	<b>Elementi propri del lavoratore subordinato</b>
Attività senza vincolo di subordinazione	Attività con vincolo di subordinazione
Possesso o comunque effettiva disponibilità di macchine o attrezzature	Mancati possesso o disponibilità di macchine o attrezzature
Committenza diversa (pluricommittenza)	Unico committente (monocommittenza)
	Attività svolta sotto forma di aggregazione di lavoratori autonomi
	Tipica attività svolta: <ul style="list-style-type: none"> <li>– manovalanza;</li> <li>– muratura;</li> <li>– carpenteria;</li> <li>– rimozione amianto;</li> <li>– ferraiolo, ponteggiatore;</li> <li>– operatore di macchine fornite dall'impresa o dal committente.</li> </ul>